

EUROPA E IMPRESE

a cura di
Francesco Sciaudone, partner Studio legale Grimaldi
 e Associati Bruxelles - Roma - Milano

Visco Sud: come accedere ai bonus

● **Francesco Sciaudone**

In seguito al via libera dato dalla Commissione europea lo scorso 25 gennaio, il Governo italiano interviene sul meccanismo del credito di imposta previsto dalla legge 296/2006 (cosiddetta "Visco-Sud") definendo, finalmente, le modalità di accesso alle agevolazioni per il periodo 2008-2013.

Con l'art. 2 del decreto legge n. 97 del 3 giugno scorso (in seguito, "decreto legge numero 97"), il Governo ha infatti modificato l'originario regime previsto dalla l. 296/2006, andando, innanzitutto, a stanziare gli importi specifici utilizzabili annualmente, dal 2008, in compensazione di imposte e contributi.

Il decreto legge numero 97 modifica ulteriormente l'originario impianto della "Visco-Sud", prevedendo l'obbligo di "istanza preventiva" la quale, a seconda della data di presentazione, dà diritto a due diversi regimi di accesso alle agevolazioni. Un regime si applica ai benefici che saranno assegnati ai programmi di investimento ancora da avviare alla data del 3 giugno 2008 (data di entrata in vigore del de-

creto legge numero 97), l'altro a quelli già in fase di realizzazione. La novità principale è che le imprese con progetti d'investimento già iniziati alla data del 3 giugno 2008, possono beneficiare del credito d'imposta già nell'anno in corso.

Vediamo quali sono le pro-

Le imprese con progetti avviati dal 3 giugno beneficiano del credito già per quest'anno

cedure necessarie per accedere alle agevolazioni.

Chi ha avviato un investimento prima del 3 giugno 2008 deve "prenotare" il diritto alla fruizione del credito d'imposta inoltrando telematicamente alla Agenzia delle Entrate un formulario - il modello Fas - disponibile dal 13 giugno.

Dal 13 giugno, decorreranno i trenta giorni utili per prenotare i bonus rela-

tivi a tali investimenti. Le imprese interessate dovranno inoltrare la richiesta il più velocemente possibile, perché il criterio per essere selezionate è quello della priorità temporale della richiesta (l'autorizzazione verrà concessa secondo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste fino ad esaurimento dei fondi). Tale criterio - scelto dal Governo per filtrare l'accesso al credito d'imposta per gli investimenti al Sud - ha sostituito quello automatico previsto precedentemente dalla Finanziaria 2007.

Il formulario consente al soggetto dichiarante di provare che l'avvio della spesa è effettivamente avvenuto prima del 3 giugno. Tale prova - il cui regime è illustrato nella circolare numero 32/e del 2003 dell'Agenzia delle Entrate - è sufficiente per ottenere l'autorizzazione del Fisco ad accedere alle agevolazioni (o bonus), da qui il carattere meramente "ricognitivo" del documento. Riuscire a provare l'avvio è una circostanza molto importante perché serve, a fronte di un costo anche molto contenuto, a potersi accreditare per importi sensibilmente maggiori.

Il mancato invio del formulario comporta la decadenza dal diritto di chiedere il contributo stesso, mentre un ritardo nell'invio dovrebbe comportare solo un slittamento temporale nella fruizione del beneficio dato che, in considerazione dell'ammontare delle risorse disponibili (pari a 63,9 milioni di euro per il 2008 che diventano 449,6 milioni di euro per il 2009), si può supporre che l'autorizzazione verrà comunque concessa in un momento successivo. Chi, invece, non riuscirà a produrre la documentazione necessaria a comprovare l'avvio dell'investimento in data anteriore al 3 giugno, avrà lo stesso trattamento previsto per gli investimenti avviati successivamente a questa data.

Per gli investimenti realizzati dal 3 giugno, il contributo sarà erogato, a seguito di inoltro del formulario per via telematica, solo nel caso in cui, soddisfatte le richieste per investimenti anteriori al 3 giugno, residuo ancora dei fondi.

Per gli "investimenti post 3 giugno", l'invio del formulario non ha una funzione meramente ricognitiva, bensì autorizzativa. In questo caso, infatti, l'as-

senso verrà accordato solo quando si saranno soddisfatte (ed esaurite) tutte le domande di assegnazione dei fondi secondo il regime ante 3 giugno. I soggetti interessati agli "investimenti post 3 giugno" dovranno far fronte, oltre al rischio di non ottenere il nullaosta per esaurimento fondi, ai

Gli sgravii vanno utilizzati entro sei mesi successivi al biennio che segue la prenotazione

limiti annuali minimi (a pena di decadenza) e massimi di spendita del bonus (come specificato nel comma 3 dell'art. 2 del decreto legge numero 97).

In particolare, per gli "investimenti post 3 giugno", il formulario deve contenere l'importo delle spese agevolabili da sostenere entro i due anni successivi a quello di accoglimento della prenotazione e nel rispetto dei limiti di impor-

to minimi. Questi ultimi sono fissati progressivamente al 20 per cento nell'anno di accoglimento della prenotazione e al 60 per cento nell'anno dopo. Sempre sotto il profilo temporale, va precisato che il credito d'imposta deve essere utilizzato entro sei mesi successivi al biennio che segue l'anno di accoglimento della prenotazione. L'impiego delle somme va attuato nel rispetto dei limiti massimi, pari al 30 per cento nell'anno di presentazione dell'istanza e, per il resto, nell'anno successivo.

Si sottolinea che l'operatività dell'intero meccanismo sin qui descritto risulta condizionata all'ottenimento al nullaosta preventivo sia del Fisco che dell'Unione europea.

Il parere dell'Ue si renderà necessario perché, dopo la modifica apportata al meccanismo della Visco-Sud (trasformato da meccanismo automatico ad un meccanismo "su richiesta"), la Commissione dovrà verificare nuovamente che il credito di imposta risulti compatibile con le regole comunitarie in materia di aiuti a finalità regionale, racchiuse negli orientamenti 2007-2013.

PIAZZA AFFARI

Processo di quotazione: la due diligence fiscale

● **Michele Saggese***

Oggi tratteremo un argomento molto importante all'interno del processo di quotazione: la due diligence fiscale. E' un'attività che si avvale della raccolta e verifica di informazioni di natura patrimoniale, finanziaria, economica, fiscale e ambientale relativamente a un certo soggetto giuridico. Lo scopo è verificare i punti di forza e di debolezza della realtà indagata al fine di fornire al potenziale acquirente elementi di valutazione utili per decidere circa l'acquisizione della società target.

La "due diligence" fiscale è, pertanto, l'attività di verifica (formale e sostanziale) e controllo degli adempimenti fiscali posti in essere dalla società oggetto di acquisizione. Si tratta, per l'acquirente, di una delle aree d'indagine di maggiore importanza perché l'emersione di rilievi di natura fiscale di un certo rilievo possono anche determinare l'abbandono delle trattative. L'advisor incaricato di effettuare l'esecuzione delle verifiche fiscali deve fornire informazioni rilevanti su: adempimenti formali e sostanziali previsti dalla normativa tributaria vigente; aree di rischio fiscale; passività fiscali potenziali non evidenziate dal venditore. L'obiettivo prima-

rio da perseguire dovrà essere rivolto a evidenziare lo status fiscale generale della società target, ma soprattutto le aree di criticità fiscale che potrebbero portare l'insorgere di contenzioso e di passività fiscali latenti in caso di verifica tributaria. Descritto lo scenario fiscale di riferimento sarà opportuno evidenziare le singole fattispecie da cui possono generare secondo criteri di pro-

Tra le fasi procedurali: incontri con il cliente, identificazione delle aree, redazione della proposta, formazione di un team, discussione del report, raccolta di informazioni

babilità o di certezza le passività fiscali 'potenziali'. Tali evidenziazioni costituiscono la parte più importante del report di "due diligence" fiscale poiché potrebbero avere quale conseguenza la rettifica del prezzo concordato dalle parti in sede preliminare, ovvero, la richiesta di specifiche garanzie contrattuali e/o reali che tutelino l'acquirente da possi-

bili esborsi patrimoniali futuri.

Il processo di "due diligence" fiscale si sviluppa in una serie di fasi di lavoro. Queste le fasi procedurali: incontri preliminari con il cliente; identificazione delle aree d'indagine; redazione della proposta di "due diligence"; formazione di un team di specialisti in materia tributaria; raccolta d'informazioni sulla società target; esecuzione dell'attività di tax "due diligence"; redazione dell'executive summary; redazione e discussione del report fiscale; valutazione dell'operazione di quotazione.

Il singolo consulente incaricato pianifica il proprio intervento considerando le seguenti aree d'indagine: esame dell'organigramma societario; definizione dei periodi d'imposta accertabili; esame dei condoni e degli istituti definitivi o deflattivi del contenzioso fiscale; esame del contenzioso pendente e di quello pregresso; controllo delle dichiarazioni fiscali; esame delle operazioni di natura straordinaria effettuate dalla società target; definizione delle aree di rischio fiscale. Soltanto l'esame peculiare di tutte le evidenziate aree d'indagine permette la redazione di un report di "due diligence" e di un documento di executive summary esaustivi.

L'esperienza del consulente fiscale è importante per concentrare il proprio intervento su poste di bilancio e riprese fiscali evidenziate in dichiarazione che possono celare comportamenti contrastanti con le vigenti disposizioni tributarie. In particolare è necessario verificare che siano stati rispettati i principi tributari fondamentali: competenza fiscale dei costi e dei ricavi; inerenzia

Particolare attenzione deve essere posta nei controlli che hanno come oggetto le operazioni straordinarie compiute dalle società target

delle voci di costo, certezza e determinabilità delle componenti di costo. Per talune transazioni fra cui le intercompany deve essere verificato il rispetto del principio del valore normale (articolo 9 del Tuir).

Ulteriori verifiche vanno svolte con riferimento agli accantonamenti della società che non sono stati oggetto di ripresa fiscale, quali accantona-

menti per svalutazione dei crediti, accantonamenti per svalutazioni di beni immateriali (titoli), accantonamenti per svalutazioni di beni materiali (magazzino).

Particolare attenzione deve essere posta dall'advisor nei controlli che hanno per oggetto le operazioni straordinarie compiute dalla società target ovvero per le operazioni che, in contrapposizione ai fatti normali di gestione, sono eseguite con il fine di modificare l'organizzazione o la forma giuridica dell'impresa, ovvero, per il trasferimento o l'estinzione di quest'ultima. L'esame si rende necessario per una molteplicità di motivi che possono essere così riassunti: per verificare la necessità di estendere l'indagine ad altre entità giuridiche di cui era sconosciuta originariamente l'esistenza; per verificare l'esistenza di rischi fiscali in capo alla società target; per verificare l'esistenza di passività fiscali correlate all'effettuazione di tali operazioni; per verificare l'applicabilità di discipline tributarie particolari alle operazioni de quibus.

*Continisio Sanfelice di Bagnoli & Partner srl
 Partner equity market di Borsa Italiana